COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

UNITA' PAESAGGISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavallaro Michele

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 389 DEL 28/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DEGLI ARTT.167 COMMI 4 E 5, E 181 COMMA 1TER DEL D.LGS.42/2004, PER INSTALLAZIONE PALO PORTANTENNE A SERVIZIO DELLA BANDA LARGA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n.34 del 31.07.2019, con il quale é stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore *Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente ed Ecologia, Sistemi Informativi*;

Premesso che:

- in data 8.4.2021 è stata presentata al portale SUAP domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt.167 commi 4 e 5, e 181 comma 1*ter* del D.Lgs.42/2004, registrata con prot. SUPRO/0120050 e poi inviata al Comune di Rovigo il 9.4.2021 con Prot. SUPRO/0121775 ed acquisita da quest'ultimo in pari data con Prot.25203, per l'installazione di un palo portantenne a servizio della della banda larga in assenza di titolo dal legale rappresentante della ditta indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento;
- la domanda è stata integrata al portale SUAP e trasmessa al Comune di Rovigo il 15.4.2021 con Prot. SUPRO/0130192, acquisita da quest'ultimo in pari data con Prot. Gen. 26696;
- il palo si trova istallato sulla copertura di un edificio ubicato in via Veronese n.12 e l'area oggetto dell'istanza di compatibilità paesaggistica è censita al Cens. di Rovigo/A, Sezione terreni, F. 15, Mapp. 317 – Zona di PRG: COA PEEP APPROVATI, Zone di rispetto stradale e fluviale;

COMUNE DI ROVIGO

Preso atto che l'istanza di compatibilità paesaggistica ha ottenuto, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, il ***parere favorevole*** *circa la compatibilità delle opere descritte rispetto al contesto paesaggistico di riferimento,* assunto al portale SUAP e trasmesso al Comune di Rovigo in data 09.09.2021 con Prot. SUPRO/0349005, acquisita da quest'ultimo in pari data con Prot. Gen. 64272/10.09.2021;

Visto che:

- l'art.167 del D.Lgs.42/2004 statuisce, nelle ipotesi previste dal comma 4, che "*qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito mediante la trasgressione";*
- con diverse pronunce il Consiglio di Stato ha stabilito che l'indennità risarcitoria, oramai da intendersi quale sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere applicata anche per i casi in cui il danno sia uguale a zero;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.270 del 18.12.2007, dichiarata i.e., sono stati stabiliti i valori minimi per il profitto da applicarsi per le tipologie di abuso con riferimento al D.M. 26/9/1997;

Atteso, come si evince dall'istruttoria della pratica *de quo,* che trattasi di opere non valutabili in termini di superficie o di volume realizzate in assenza di titolo per cui la sanzione nel caso di specie è pari a € 516,00;

Preso atto che, con nota assunta al portale SUAP e trasmessa al Comune di Rovigo in data 13.10.2021 con Prot. SUPRO/0401012, acquisita da quest'ultimo in pari data con Prot. Gen. 73607, il legale rappresentante della ditta comunica di essere a conoscenza che l'intervento ricade nel ex 7 della tabella presente nella delibera di G.C. n.270 del 18.12.2007, per il quale corrisponde la sanzione di € 516,00, chiede di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento e di notificare il presente provvedimento al tecnico di parte, arch. Pizzolato Nicola con P.E.C. mediante portale SUAP;

Considerato che, con il pagamento dell'indennità pecuniaria, si conclude il procedimento per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica;

Verificato che l'intervento realizzato rientra nella fattispecie "*tipologia ex 7*" prevista nella citata deliberazione di G.C. n. 270/18.12.2007, e pertanto l'indennità pecuniaria, è pari a € 516,00;

Fatto presente che:

- in ottemperanza alla deliberazione n.2945/14.12.2010 adottata ai sensi dell'art.146 comma 6 D.Lgs.42/2004, la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio di approvare l'elenco degli enti idonei al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- le condizioni ivi previste sono che la responsabilità del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia posta in capo ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio e che il soggetto sia in possesso di appropriati requisiti di competenza ed esperienza;
- il Comune di Rovigo è stato indicato negli Enti delegati ai sensi dell'art.45 quater L.R. 11/2004, con Decreto G.R.Veneto n. 134 del 20.12.2010;

- la G.C. con decisione del 24/11/2010, rif. n. 406, ha disposto di trasferire le funzioni relative all'istruttoria e rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica al Dirigente del Settore OO.PP., individuato con determinazioni dirigenziali n.3152/29.11.2010 e n.3386/16.12.2010 nell'Ing. Michele Cavallaro;

Visti gli artt.167 commi 4 e 5 e 181 comma 1*ter* del D.Lgs.42/2004 e l'art.107 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Ritenuto, pertanto, di dover emettere provvedimento amministrativo in conformità alle normative di cui sopra e per quanto sopra indicato;

ORDINA

Al proprietario dell'impianto, indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, censito al Comune di Rovigo/A, Sezione terreni, Foglio 15, Mapp. 317 – Zona di PRG: COA PEEP APPROVATI, Zone di rispetto stradale e fluviale, il pagamento dell'indennità pecuniaria pari a € 516,00, con notifica della presente al tecnico di parte, arch. Pizzolato Nicola con P.E.C. mediante SUAP, giusta delega in atti;

Detto pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite pagamento PagoPA.

CON AVVERTENZA

che decorso infruttuosamente tale termine si darà corso alla riscossione coattiva della somma dovuta, mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalla Legge.

INFORMA

Il pagamento di quanto sopra consente di concludere il procedimento per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e **di mantenere in essere le opere eseguite e sanzionate, sotto il solo profilo ambientale** e consente altresì il prosieguo del procedimento di sanatoria sotto il profilo urbanistico ed edilizio.

DA' ATTO

- che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti / Provvedimenti dei dirigenti.

DISPONE

1. la notifica della presente ordinanza al proprietario dell'impianto, per il tramite del tecnico di parte, arch. Pizzolato Nicola con P.E.C. madiante portale SUAP, giusta delega in atti;
2. l'invio della presente ordinanza all'Albo (a cura dell'Ufficio proponente).

Avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale